

TI_GERICHTE 12.2002.202 vom 22. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.202

FR: TI_GERICHTE 12.2002.202 du 22 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.202 del 22 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.11.2002 12.2002.202

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2002.202 Lugano 22 novembre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2002.00074 della Pretura del distretto di Lugano sezione 1 promossa con istanza 25 settembre 2001 da _____ rappr. dall' avv. _____ contro _____ chiedente la condanna al pagamento dell'importo di Fr. 4'569.70 oltre interessi per mercede d'architetto, alla quale la convenuta ha opposto, in via riconvenzionale, un proprio credito di Fr. 20'000.- e oltre per risarcimento danni. Ed ora sull'appello 14 novembre 2002 della convenuta nei confronti del decreto 24 ottobre 2002 del Pretore che ha accolto l'eccezione di carente legittimazione alla rappresentanza della convenuta da parte della signora _____ in occasione dell'udienza preliminare del 21 ottobre 2002 ed ha riconvocato la stessa udienza il giorno 4 novembre 2002. Letti ed esaminati gli atti dell'incarto. Considerato che, con l'appello, la convenuta lamenta che il Pretore non ha concesso alla signora _____, negandole la legittimazione alla rappresentanza, di rappresentarla in giudizio benché al beneficio di una procura generale della società, in particolare procedendo all'udienza preliminare di causa; che l'appello dovrebbe già essere respinto per il fatto che l'udienza preliminare in questione ha poi successivamente avuto luogo regolarmente, il giorno 4 novembre 2002, presente, per la convenuta, il suo amministratore unico; che, in ogni caso, per costante giurisprudenza, la persona giuridica che non è patrocinata in giudizio da un avvocato, unico legittimato all'uopo come all'art. 64 CPC, può procedere con atti propri ma solo per mezzo dei suoi organi statutari e non rilasciando procure a terze persone che non detengono e non possono detenere la rappresentanza processuale così come regolata dal CPC (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 64 m. 11); che la decisione del Pretore sfugge così a qualsiasi critica; che, con l'appello, la ricorrente, contesta anche il decreto 11 luglio 2002 con il quale il Pretore ha stralciato, per tardività, l'atto di duplica; che al proposito non si può far altro che constatare come il gravame, su questo punto, sia ampiamente tardivo oltre che, per la pertinente motivazione del Pretore, infondato nel merito; che l'appello, integralmente infondato, può così essere respinto già ad un esame preliminare come all'art. 313bis CPC; Per i quali motivi viste per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 14 novembre 2002 di _____ è respinto. 2. La tassa di giudizio in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di

Lugano, sez. 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.